

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 7

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2013

—————

**Modifica all’articolo 74, in materia di esame dei disegni di legge
di iniziativa popolare**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La previsione contenuta nell'articolo 74 del Regolamento del Senato della Repubblica accende i riflettori su un tema particolare, ovvero la discussione dei disegni di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali.

La proposta di legge di iniziativa popolare è un istituto relativo all'iniziativa legislativa previsto dall'articolo 71 della nostra Costituzione, secondo il quale i cittadini possono, attraverso la raccolta di almeno cinquantamila firme, presentare al Parlamento un progetto di legge redatto in articoli affinché questo sia poi discusso e votato.

La legge 25 maggio 1970, n. 352 (articoli 48 e 49) stabilisce che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato al Presidente di una delle due Camere, al quale spetta verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta.

Così come il *referendum*, l'iniziativa legislativa popolare è istituto di democrazia diretta previsto anche negli statuti regionali, con differenze tra regione e regione per ciò che riguarda il numero di firme necessarie per la presentazione.

Il Parlamento, tuttavia, sino ad oggi non ha mostrato la dovuta attenzione a questi atti che, piuttosto, rispecchiano una precisa e sostanziale volontà da parte degli elettori in quanto strumenti che li coinvolgono direttamente e capaci di svolgere quel fondamentale rapporto fra i cittadini ed istituzioni.

Sempre più frequentemente ci si accorge che i disegni di legge d'iniziativa popolare sino ad oggi presentati, sono stati vanificati addirittura dal mancato avvio dell'esame parlamentare.

L'errore in cui si è incorso finora è stato il non avere considerato l'iniziativa popolare

uno strumento da potenziare e privilegiare e, presumibilmente, nemmeno l'iniziativa popolare è stata considerata espressione di quella vicinanza degli elettori alla compagine istituzionale capace di stemperare la conflittualità fra le diverse forze politiche.

Le diverse visioni politiche e le evidenti patologie burocratiche del nostro sistema istituzionale rendono ancor più residuali gli spazi all'interno dei quali possono inserirsi l'esame e l'eventuale approvazione dei disegni di legge di iniziativa popolare, rendendo di fatto minimi gli interventi e le prospettive di impiego di questo fondamentale strumento che la Costituzione italiana ha assegnato ai cittadini.

Per comprendere lo scarsissimo impatto dell'iniziativa legislativa popolare nella produzione legislativa del nostro Parlamento sono illuminanti i dati che si ricavano dall'ultima legislatura.

Dal *dossier* n. 139 del mese di luglio 2009 presentato dall'Ufficio Ricerche sulle Questioni istituzionali sulla giustizia e sulla cultura – Servizio Studi del Senato, con riferimento alla XVI legislatura (al 26 giugno 2009) si legge, infatti, che solo cinque sono le proposte di iniziativa popolare presentate al Senato per le quali sia stato formalmente concluso il loro *iter* parlamentare.

Dunque, pur concludendosi solo formalmente l'*iter* parlamentare, le proposte di legge di iniziativa popolare risultano del tutto «ignorate» dalle Aule parlamentari in evidente spregio e sfregio ad un fondamentale istituto di democrazia diretta previsto nella nostra Carta costituzionale.

La presente proposta di modifica del Regolamento del Senato intende muoversi in una direzione precisa, ovvero quella di modifica della tempistica dei lavori parlamentari,

stante la vigenza dell'articolo 71 della Costituzione.

Si prevede, infatti che, qualora entro sei mesi dal deferimento del disegno di legge in Commissione, quest'ultima non si sia ancora espressa, esso verrà comunque iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo.

In tal modo, qualora l'inerzia della Commissione presso la quale il disegno di legge di iniziativa popolare è incardinato non garantisca un esame in tempi ragionevolmente rapidi, viene riservato uno spazio nel calendario dei lavori parlamentari in cui poter esaminare queste proposte: sempre e comunque.

Si tratta semplicemente di una modifica volta a conferire senso compiuto all'iniziativa popolare, riconnettendo l'attività legislativa con le priorità percepite dai cittadini e sforzando le istituzioni di riportare lungo binari virtuosi il funzionamento della democrazia, anche e soprattutto di quella diretta.

Il raggiungimento di un equilibrio efficiente passa necessariamente dal potenziamento dell'*iter* previsto per l'approvazione delle leggi di iniziativa popolare, poiché il loro scarso impiego nella vita della nostra

Repubblica non deriva da uno scarso interesse dei cittadini, bensì dal tasso di successo pressoché nullo che si registra in Parlamento e quindi dalla scarsa considerazione che quest'ultimo mostra per le esigenze e le aspettative di parte dei suoi elettori.

Il problema di fondo, dal quale nasce la spinta alla presentazione della presente proposta di modifica all'articolo 74 del Regolamento del Senato, è che spesso i disegni di legge di iniziativa popolare vengono sì presentati al Parlamento, ma poi sono completamente ignorati ed «annientati» tra gli innumerevoli disegni di legge che non troveranno mai tempo o spazio, o ancor peggio interesse, per essere esaminati.

La finalità unica della presente proposta di modifica regolamentare che inserisce il comma 3-*bis* nell'articolo 74, è di sostenere ed incentivare l'attenzione da parte del Senato della Repubblica verso i disegni di legge di iniziativa popolare, considerati uno strumento di democrazia diretta di cui uno Stato libero e democratico deve farsi carico. Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 74, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I disegni di legge d'iniziativa popolare sono, in ogni caso, iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro e non oltre sei mesi dal deferimento alle competenti Commissioni».